

Dr. Proa. FABRIZIO POLIDORI

NOTAIO

00199 Roma - Lungotevere delle Navi, 19

Tel.

Repertorio n. 43402

l. 8950

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI


REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventitre del mese
di dicembre,

23.12.1999

in Fiumicino, in una sala del Palazzo del Comune.

Dinanzi a me Dott. Fabrizio Polidori, Notaio in Roma, con
studio in Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio
notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-
chia, senza l'assistenza dei testimoni; cui i componenti,
d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano,



sono presenti i signori:

OROLOGATA IL

- ROZZETTO GIANCARLO FRANCO, nato a Roma

, 1937,

20/01/2000

residente a Fiumicino,

e domi-

ciliato per la carica ove appresso, il quale interviene non

in proprio ma in qualità di Sindaco del

"COMUNE DI FIUMICINO", sedente in Fiumicino (RM),

Codice Fiscale

in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 179 del 25

novembre 1999;

- LAMI ALESSANDRO, nato a

970,

residente a

Codice Fiscale

e domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene:

non in proprio ma nella qualità di componente del Consiglio di Amministrazione nonché Amministratore Delegato della società

"FEBA TRIBUTI S.p.A."; con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, Codice Fiscale 06907290156

capitale sociale deliberato e sottoscritto L. 5.304.000.000=, versato L. 3.000.000.000=, iscritta presso il Registro delle Imprese di Rimini al n. 1485/1999; giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.11.1999 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

- È costituita, tra il COMUNE DI FIUMICINO e la società FEBA TRIBUTI S.p.A., come sopra rappresentati, una società per azioni sotto la denominazione:

"FIUMICINO TRIBUTI S.p.A.", con sede in Fiumicino (RM), Via Torre Clementina n. 248, avente lo scopo e le modalità di cui allo Statuto Sociale riportato in calce al presente atto.

- In relazione a quanto previsto all'art. 5 dello Statuto Sociale, i componenti dichiarano che il capitale sociale è stabilito in Euro 104.000 (centoquattromila), suddiviso in n. 104.000 (centoquattromila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna e viene così sottoscritto:

- COMUNE DI FIUMICINO n. 53.040 (cinquantatremilaqua-

ranta) azioni per complessivi Euro 53.040 (cinquantatremila-

quaranta);

- FEBA TRIBUTI S.p.A. n. 50.960 (cinquantamilanovecen-

tosessanta) azioni per complessivi Euro 50.960 (cinquantami-

lanovecentosessanta);

- Le parti si danno atto che del suddetto capitale sociale

sono stati versati presso la Banca di Roma Agenzia di Fiumi-

cino, i prescritti tre decimi in Euro 31.200 (trentunomila-

duecento) pari a Lit. 60.411.624, (come risulta dalla ricevuta

rilasciata dalla Banca stessa in data 23.12.1999, rif. n. n.

12204-11, che verrà esibita in Tribunale in sede di omologa-

zione;

I residui 7/10 del capitale saranno versati nei modi e termi-

ni che comunicherà ai soci il Consiglio di Amministrazione.

- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999.

- La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-

ne composto da un numero variabile di membri da tre a sette,

soci o non soci, nominati dall'assemblea che determinerà al-

tresi la durata in carica nei limiti di legge.


- I soci, riuniti in prima assemblea, deliberano che la so-

cietà sia per il momento amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione composto di cinque membri, con i poteri di cui

allo Statuto Sociale, e procedono quindi alla nomina delle

cariche sociali;



- Quali membri del Consiglio di Amministrazione, che dureranno

in carica un triennio, vengono nominati i signori:

1) CONTI BRUNO, nato a Roma 1969, residente a

in qualità di Presidente;

2) POREGA VALEREDO, nato a Roma, residente

te...

3) NATALINI UGO, nato a Gualdo Tadino (PG) 1947,

residente a

4) IANI ALESSANDRO, nato a Rimini (RN) 1970,

residente a Rimini 14-

5) CATTANI MICHELE, nato a Milano 1970, residen-

te...

Tutti i nominati, presenti per intero, accettano la carica

dichiarando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di

ineleggibilità previste dall'art. 2382 Cod. Civ. e di non

aver mai avuto, né di avere, procedimenti penali a proprio

carico.

- Quali membri del Collegio Sindacale, che dureranno in cari-

ca un triennio, vengono nominati i signori:

1) PRIORINI STEFANO, nato 1953, presidente

in

n

iscritto nel registro dei

Revisori Contabili e può essere nominato membro del collegio

sindacale ai sensi della L. 266/98; - Sindaco effettivo;

2) BARONE PASQUALE, nato a _____ 1946, residente

in _____

C.F.:

iscritto nel registro dei Revisori Contabili

con decreto Min. 26.7.95 (G. Uff. n. 59 bis dal 1.8.1995 n.

59/bis); - Presidente;

3) PASQUINI PIETRO ANTONIO, nato a _____ 1946,

residente a _____

P; iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in data

21.4.1995 (G.U. n. 31/bis); - Sindaco effettivo;

4) CUCCHI SERGIO, nato a Roma _____ 1927; residente a _____

codice); - Sindaco supplente;

5) ANGELINI GIUSEPPINA, nata a Rimini _____ 1967,

- Sindaco supplente.

- Dei predetti nominati, i presenti, signori Priorini, Barone


e Cucchi accettano la carica dichiarando di non trovarsi in

alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art.

2399 C.C. e di non aver mai avuto, nè di avere procedimenti

penali a proprio carico.

- La retribuzione annuale di ciascun Sindaco è fissata in



Lire 4.000.000= ad eccezione del Presidente per cui è fissata
in Lire 6.000.000=, salvo conguaglio a loro favore qualora le
tariffe professionali dei ragionieri e dottori commercialisti
applicabili all'anno relativo prevedano un compenso superio-
re.

Il comparenti delegano disgiuntamente i signori Conti Bruno
e Lami Alessandro ad apportare al presente atto costitutivo
ed allo Statuto tutte quelle modificazioni, aggiunte o sop-
pressioni che eventualmente venissero richieste dal Tribunale
in sede di omologazione.

Le spese del presente atto e dipendenti, che si presumono
in Lire ottomilioni circa sono a carico della Società.

STATUTO

della società "FIUMICINO TRIBUTI S.p.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 22, terzo comma let-
tera e) Legge 08/06/1990 n. 142 e dell'art. 10 del D. Lgs.
468/97, una società per azioni denominata "FIUMICINO TRIBUTI
S.p.A.", retta dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Fiumicino (RM), Via Torre Clemen-
tina n. 248.

Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere
istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in

Italia e all'estero.

ART. 3 - Durata.


3.1 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2025; potrà essere espressamente prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci.

ART. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le attività di servizi a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione del loro patrimonio e dei tributi locali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

4.1. Il controllo, la rilevazione e l'aggiornamento della base imponibile dei tributi locali, in particolare: censimento delle unità immobiliari sul territorio ai fini fiscali, costituzione di banche dati locali; gestione delle banche dati locali e loro integrazione con il sistema di rete unitaria della Pubblica Amministrazione, istruzione di collegamenti tra banche dati delle Amministrazioni locali per il controllo della base imponibile nel settore immobiliare (art. 3, comma 153 L. 662/96).

4.2. L'assistenza ed il supporto agli enti locali nella loro partecipazione all'attività di controllo e accertamento fiscale, in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria ed elaborazione dei dati fiscali risultanti dalle operazioni di verifica (art. 3, comma 58 e 144, L. 662/96; artt. 44 e 45 del D.P.R. 600/73).



4.3. La liquidazione, l'accertamento e la gestione dell'Imposta Comunale Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affis-

sioni.

4.4. La liquidazione, l'accertamento e la gestione della tassa o canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

4.5. Il supporto tecnico amministrativo a favore degli enti

locali propedeutico all'espletamento delle loro attività in sede contenziosa.

4.6. La gestione dell'acqua potabile: fatturazione, lettura dei contatori, riscossione.

4.7. L'assistenza per la trasformazione della Tassa Rifiuti in Tariffa.

4.8. La gestione dei rapporti e dello scambio di dati, informazioni e supporti cartacei e magnetici con l'Ufficio Tecnico Erariale.

4.9. L'assistenza agli enti locali per la sottoscrizione della convenzione con il Catasto ai fini dell'aggiornamento dell'arretrato catastale, avente ad oggetto la conservazione, utilizzo ed aggiornamento degli atti del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano anche ai fini della revisione degli estimi e del classamento dei fabbricati.

4.10. La rilevazione dei Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

4.11. La gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio.


immobiliare comunale (disponibile ed indisponibile) e la gestione dei relativi servizi.

4.12. La predisposizione di mappe e di cartografia catastale per quanto di competenza degli Enti Locali.

4.13. La revisione delle zone censuarie e delle microzone ai fini del riclassamento degli immobili (art. 3, comma 154, L. 662/96).

4.14. La creazione di S.I.T. - Sistemi Informativi Territoriali integrati correlati con il Catasto a supporto dell'attività in materia urbanistica, di integrazione tra i vari procedimenti, per la gestione dei tributi comunali e per l'ottimizzazione di interventi su beni demaniali e patrimoniali.

4.15. La verifica ed il completamento della numerazione civica, della toponomastica stradale ed assegnazione della numerazione interna.



4.16. L'organizzazione di seminari e convegni, di corsi di formazione professionale e di tecniche gestionali riferite ai tributi degli enti locali e gestione dei loro patrimoni.

4.17. La riscossione di tributi, di tariffe e di entrate patrimoniali di competenza degli enti locali nel rispetto del Decreto Legislativo n. 446/97.

4.18. La gestione e riscossione delle tariffe di servizi pubblici locali di natura produttiva nel rispetto del Decreto Legislativo n. 446/97.

Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la Legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

Inoltre, la società potrà svolgere attività amministrativa di supporto agli uffici comunali e servizi connessi con l'attività delle funzioni comunali, purchè nel rispetto di norme vigenti e di regolamenti che ne consentano l'affidamento o la delega a società a prevalente capitale pubblico locale.

La società potrà costituire con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà, quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale ad eccezione delle intermediazioni di valori mobiliari di cui al D.Lgs. n. 58 del 24.2.1999 e di raccolta di risparmio tra il pubblico di cui al decreto legislativo del 1/9/1993 n. 385 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

La società si impegna a favorire la crescita dell'imprenditoria e l'occupazione locale.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI.

ART. 5 - Capitale


5.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 104.000 (centoquattromila) ed è diviso in n. 104.000 (centoquattromila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

5.2. La quota maggioritaria del capitale dovrà essere sempre riservata agli azionisti enti pubblici.

5.3. Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto.

5.4. Nel caso di comproprietà di una azione si applica l'art. 2347 del Cod. Civ.

5.5. E' consentita l'acquisizione presso gli azionisti di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.



Gli azionisti potranno quindi effettuare singoli finanziamenti facoltativi sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

ART. 6 - Aumento del capitale

6.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

6.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emis-

sione che non siano liberabili mediante conferimento in natura e le obbligazioni convertibili in azioni saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 Cod. Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 terzo comma Cod. Civ. e nei limiti previsti al punto 5.2.

6.3. Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

L'azionista che intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione ed agli altri azionisti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio degli azionisti come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi il numero delle azioni che si intendono alienare, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo sia una società, il nome dell'azionista finale di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo.

Nella espressione "cessione di azioni" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indi-

retta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà

o nuda proprietà o di diritti reali sulle azioni della società.


Agli altri azionisti spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi; da parte di ciascuno; in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta, solo in relazione alla totalità delle azioni oggetto della futura alienazione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione ed all'azionista alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società

ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante e, in caso affermativo, se accetta il corrispettivo in denaro indicato.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione avrà diritto, altresì, pro-quota, all'acquisto delle azioni e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà al Consiglio di Amministrazione ed agli azionisti che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle azioni e dei diritti acquistati da



ciascuno:

Ove uno o più azionisti abbiano dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione, ma di non accettare il corrispettivo in denaro indicato, esso sarà determinato da un collegio di tre esperti di cui uno nominato dall'azionista alienante, uno dall'azionista o congiuntamente dagli azionisti acquirenti, il terzo dai due esperti così nominati. Gli esperti dovranno essere indipendenti e appartenere a società di revisione contabile o essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

In caso di inerzia nella nomina di uno degli esperti, o di inerzia o disaccordo di costoro nel nominare il terzo esperto, la nomina dell'esperto o degli esperti mancanti avverrà su designazione del Presidente del Tribunale di Roma, che dovrà seguire i criteri di cui sopra. Gli esperti così nominati potranno chiedere e ottenere dalla società, la documentazione contabile e di altra natura che riterranno rilevante e decideranno nel termine di 60 giorni dalla costituzione del collegio e la loro determinazione, adeguatamente motivata, sarà vincolante per le parti.

Nella determinazione del prezzo gli arbitri dovranno far riferimento al prezzo di mercato, tenendo conto sia della componente reddituale che della componente patrimoniale.

I compensi degli esperti per la determinazione del prezzo saranno a carico dell'azionista venditore ove il prezzo sta-

tuito risultati superiore a quello da questi comunicato; in

caso contrario, sarà a carico dell'azionista o degli azioni-

sti compratori in proporzione al numero delle azioni da cia-

scuno acquistate.

Sarà invece diviso in parti eguali tra alienante e acquirente

nel caso in cui l'alienazione al terzo fosse stata concordata

senza corrispettivo ovvero in forza di controprestazione non

in denaro.

Non spetta il diritto di prelazione per le "cessioni di azio-

ni", così come definite al presente articolo, fatte dagli

azionisti a favore di società controllate ai sensi dell'art.

2359 I° comma, punto 1) del Cod. Civ.

ART. 7 - Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, nei loro rapporti con la

società, è quello indicato nel libro dei soci su segnalazione

degli azionisti medesimi.

ART. 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, sia convertibili che

non convertibili in azioni, sia nominative che al portatore.

L'assemblea ne fissa le modalità e le condizioni di colloca-

mento e di estinzione nei limiti ammessi dagli artt. 2410 e

seguenti del Cod. Civ., nonché da altre disposizioni di legge

vigenti in materia.

ART. 9

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo ammini-

strativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse al tasso che verrà stabilito dall'organo amministrativo, fermo il disposto dell'art. 2344 Cod. Civ.

ASSEMBLEA

ART. 10

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, anche assenti, dissenzienti ed i loro aventi causa.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 2367 del Cod. Civ.

ART. 11

L'assemblea deve essere convocata mediante pubblicazione, ai sensi dell'art. 2366 Cod. Civ., dell'avviso di convocazione (contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunan-

za. In tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale
assemblea di seconda convocazione. In caso di mancato rispet-
to delle norme di convocazione, saranno valide le assemblee
ordinarie, comunque riunite, qualora vi sia presente o rap-
presentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tut-
ti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale,
giusto art. 2366 Cod. Civ. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno
degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomen-
ti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 12

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano
iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel
termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli
istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione,
salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 13

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assem-
blea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra
persona anche non socia, che non sia amministratore, dipen-
dente o sindaco della società ai sensi dell'art. 2372 del
Cod. Civ.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono interve-
nire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante
oppure a mezzo di persona, anche non socio, designata median-

te delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne il diritto di intervento.

ART. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti.

Per la redazione del verbale di assemblea il Presidente è assistito da un Segretario, azionista o non-azionista, designato dagli intervenuti; nei casi di cui all'art. 2375 Cod. Civ., 2° comma, il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio.

ART. 15

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie dei soci, in prima convocazione, sono prese con la maggioranza del 70% (settanta per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione a termini di Legge.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un minimo di tre componenti ad un massimo di set-
te, anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che determi-
nerà la forma e la durata in carica dello stesso per un mas-
simo di anni tre.

ART. 17

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli ammini-
stratori sono regolate a norma di legge e dal presente statu-
to.

ART. 18

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei
Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di
Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza
indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzio-
ne dello stesso.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-
duto l'assemblea, nomina nel proprio seno il Presidente ed
eventualmente il Vice-Presidente che assumerà le funzioni del
Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio, inoltre, può nominare uno o più Amministratori
Delegati, attribuendo loro tutti quei poteri che per legge
sono delegabili al Presidente o al Vice-Presidente, compreso
l'uso libero o congiunto delle firme sociali.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale od altrove, comunque non al di fuori della Repubblica Italiana per invito del Presidente o del Vice-Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da due Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga al termine stabilito e gli inviti di convocazione potranno farsi a mezzo raccomandata, telegraficamente, a mezzo telefax e a mezzo raccomandata a mano, con preavviso di almeno un giorno.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente se nominato, o, in caso di loro assenza, da un Amministratore all'uopo designato dal Consiglio.

ART. 22

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

In carenza delle formalità di convocazione stabilite nel precedente art. ²⁰19, il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli Ammini-

stratori ed i Sindaci effettivi.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per gli atti previsti al successivo art. 25, e nei limiti dell'art. 2381 Cod. Civ., delega le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

ART. 25

Non sono atti delegabili:

- a) iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- b) il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi;
- c) la proposta di vendita o di affitto di azienda o di rami di azienda da sottoporre all'assemblea dei soci;
- d) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;
- e) l'autorizzazione agli acquisti e cessioni immobiliari.

ART. 26

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte i terzi ed in giudizio.

Per gli atti occorrenti per la esecuzione delle delibere consiliari, il Presidente ha poteri con firma libera.

ART. 27

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. La relativa deliberazione, una volta adottata, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'assemblea.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la stipulazione di polizze assicurative, volte a garantire un'indennità da corrispondere all'Amministratore Delegato e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione al termine del mandato.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti; essi restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

BILANCIO ED UTILI

ART. 30

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede

alla formazione del bilancio sociale a norma di Legge.

ART. 31

L'assemblea, detratta la quota da destinare al fondo di ri-

serva legale, delibera circa la destinazione degli utili.

ART. 32

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa si-

tuata nel Comune della sede sociale, designata dall'organo

amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fis-

sato dall'organo stesso.

ART. 33

Le quote di utili non riscosse entro il quinquennio dal gior-

no in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore

della società.

SCIoglimento

ART. 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo

scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le moda-

lità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, de-

terminandone i poteri ed i compensi.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 35

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia le parti in contrasto di interessi in

ordine ai rapporti sociali e specificatamente tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la società, in dipendenza del presente statuto, nonché quelle derivanti da comportamenti (anche omissivi) di azionisti che determinano l'impossibilità di funzionamento degli organi sociali (ed in particolare dell'assemblea); saranno decise, se riferibili a diritti disponibili e comunque compromettibili in arbitri, ad eccezione di quelle di competenza specifica della Autorità Giudiziaria, al giudizio di un Collegio composto di tre membri nominati uno dalla parte istante, l'altro entro e non oltre giorni trenta dalla richiesta ricevutane dall'altra parte o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, ed il terzo, con funzione di Presidente, entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo, da parte dei primi due o, parimenti, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Le controversie nelle quali le parti coinvolte siano più di due, verranno affidate al giudizio di un Arbitro Unico scelto d'intesa tra le parti in discussione o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, valgono le norme di Legge in materia, siano esse norme vigenti, sussidiarie, presenti o future.

- I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su sette fogli di cui scritte pagine intere venticinque e fin qui della presente ventiseiesima, e tutto da me letto ai componenti, che, a mia domanda, dichiarano di approvarlo.

Firmati: Bozzetto Giancarlo Franco

Alessandro Lami

Fabrizio Polidori Notaio

=====

REPERTORIO N. 10538

Io sottoscritto dott. Pietro Bernardi Fabbrani notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che quanto sopra trascritto risulta alle pagine n. 144, 145, 146 del libro "Verbali assemblee" del Consiglio d'Amministrazione" vidimato in data 11 aprile 1988, della società


"FEBA TRIBUTI S.P.A"

con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8, già "FEBA S.R.L." con sede in Milano (MI), Via Daniele Ricciarelli n. 8,

- libro numerato, bollato e vidimato nelle forme di legge.

Rimini lì, 17 (diciassette) dicembre 1999 (millenovecentonovantanove)

☞ DEE "ASSEMBLEE" P.A.



Registrato a Roma - Atti Pubblici l'11 gennaio 2000.

Copia conforme all'originale, in corso di omologazione

Roma 24 gennaio 2000

